

ANNI '60: INIZIATIVE DELL'ANFAA PER L'APPROVAZIONE DI UNA LEGGE SULL'ADOZIONE DEI MINORI SENZA FAMIGLIA

FRANCESCO SANTANERA

Di fronte alla drammatica situazione dei 300mila minori istituzionalizzati (1), al disinteresse quasi generale delle istituzioni pubbliche e private e alla totale disinformazione della popolazione, l'Anfaa, dopo aver definito in un proprio documento base (2) le linee da perseguire per una legge sull'adozione fondata sul diritto alla famiglia dei fanciulli privi di sostegno morale e materiale da parte dei loro congiunti di origine (3), aveva individuato l'esigenza di sviluppare una intensa azione informativa e formativa (4) allo scopo di segnalare all'opinione pubblica, alle autorità, ai magistrati, agli operatori le nefaste conseguenze subite dai bambini ricoverati in istituto e di evidenziare la necessità di adeguati interventi operativi e legislativi.

Nei casi in cui emergevano comprovate responsabilità penali (ad esempio maltrattamenti inflitti ai minori istituzionalizzati), l'Anfaa si era impegnata a presentare denunce all'autorità giudiziaria. Inoltre numerosi erano stati gli esposti inviati alle Preture nei confronti dei responsabili degli istituti di ricovero privi dell'autorizzazione a funzionare.

Effetti della carenza di cure familiari

Nonostante fossero note anche in Italia le ricerche condotte per conto dell'Organizzazione mondiale della sanità da John Bowlby e da altri esperti circa i deleteri effetti della carenza di cure familiari sullo sviluppo psico-fisico dei bambini istituzionalizzati, nessuna iniziativa di rilievo era stata assunta nel nostro Paese (5). Molto significativi erano anche gli studi di René A. Spitz (6), di cui si riporta una tabella riassuntiva (v. tab. 1).

Tab. 1

Classe sociale di provenienza	Madre presente o assente	Numero dei casi	Quoziente di sviluppo Media ottenuta dal	
			1° al 4° mese	9° al 12° mese
- Ambiente urbano non selezionato	Assente	61	124	72
- Professioni liberali	Presente	23	133	131
- Contadini	Presente	11	107	108
- Madri nubili delinquenti	Presente	69	101,5	105

Da notare che, al momento del primo esame, il quoziente di sviluppo medio dei bambini ricoverati in istituto era di 124 ed occupava il secondo posto fra i quattro gruppi. All'età di 12 mesi era sceso a 72 e al termine del secondo anno era caduto a 45, dati che indicano un ritardo molto preoccupante.

In quel periodo, salvo casi del tutto eccezionali, gli esperti italiani del settore minorile non solo non riferivano sulle riviste specializzate e divulgative alcunché in merito agli effetti negativi del ricovero in istituto, ma non accettavano nemmeno di intervenire ai convegni indetti in materia (7).

Di qui la scelta dell'Anfaa di chiedere al Prof. Michael Soulé, pediatra e neuropsichiatria infantile del Centro internazionale per l'infanzia di Parigi, di venire nel nostro Paese a relazionare sui temi della carenza di cure familiari e dell'adozione.

Contemporaneamente alla denuncia delle sofferenze patite dai minori istituzionalizzati – aspetto che coinvolgeva in profondità la sensibilità della popolazione – l'Anfaa avanzava proposte volte a definire le caratteristiche essenziali delle norme riguardanti l'adozione dei fanciulli privi di cure da parte dei loro genitori e degli altri congiunti di origine.

La scelta dell'Anfaa di condurre una martellante campagna informativa incentrata sulle nefaste conseguenze della carenza di cure familiari e dell'istituzionalizzazione era stata decisa per poter far leva su una iniziativa da un lato semplice, non costosa e non contestabile da parte delle istituzioni e degli esperti e d'altro lato in grado di spianare la strada alle complesse problematiche giuridiche dell'adozione (8).

Una particolare attività dell'Anfaa era rivolta agli incontri con esponenti della cultura, dirigenti dei servizi di assistenza all'infanzia, giornalisti e persone che potevano svolgere attività promozionali in merito alle esigenze dei minori senza famiglia.

Inoltre, poiché l'Anfaa aveva ritenuto (giustamente) che le opposizioni ad una legge sull'adozione incentrata sui bisogni dei bambini sarebbero pervenute soprattutto da gruppi e personalità cattoliche, le iniziative erano prioritariamente rivolte alla loro sensibilizzazione, nonché alla richiesta della loro fattiva collaborazione (9).

In particolare le organizzazioni erano sollecitate a promuovere conferenze, convegni e dibattiti, nonché a pubblicare su riviste specializzate articoli, compresi quelli predisposti dall'Anfaa o tradotti da contributi redatti da autori stranieri.

Detta scelta era motivata dalla necessità di ottenere che le richieste di una nuova legge sull'adozione non provenissero solamente dall'Anfaa, ma fossero riconosciute come un'esigenza patrocinata dal maggior numero possibile di organizzazioni (10).

L'informazione al bambino della sua situazione di figlio adottivo

Poiché vi erano numerosi adottanti che, anche sulla base del parere dei servizi socio-sanitari, ritenevano di non informare il bambino della sua situazione di figlio adottivo (cfr. l'allegato 2), uno dei primi atti dell'Anfaa era stato rivolto a questa importantissima questione come risulta dal seguente documento datato 13 gennaio 1963 (11): *«Se consideriamo che non si può educare un bambino nella menzogna e che, anzi, è necessario stabilire una atmosfera di reciproca confidenza con i figli e se riflettiamo sul vero significato dell'adozione – diventare madre e padre di un bambino che non si è materialmente generato – allora ci sembra naturale che il bambino sia informato, sin dalla più tenera età, della sua situazione di figlio adottivo. Il bambino ha diritto di conoscere le sue origini e d'altra parte il certificato integrale di nascita documenta ogni cosa. A ben voler esaminare il problema dobbiamo dire che le difficoltà non provengono dal bambino, che molto piccolo accetta ogni cosa, ma dai genitori adottivi che non sanno come comportarsi, che complicano le cose, che temono impossibili reazioni e rimandano l'informazione di giorno in giorno e di anno in anno.*

«Premessa necessaria e indispensabile è che i genitori adottivi stessi sentano intimamente e profondamente di essere la madre e il padre del bambino anche se non lo hanno materialmente generato. La loro non fu una generazione nel senso fisiologico, ma è o continua ad essere un donar la vita per amore; non un affetto puramente possessivo ed egoistico, ma anche ablativo.

«Questa fede dei genitori adottivi nella loro maternità e paternità, che per i credenti è un fatto altamente spirituale, è – lo ripetiamo – indispensabile perché al bambino sarà poi necessario ripetere sovente l'informazione (il bambino infatti, nonostante le nostre preoccupazioni, la dimentica facilmente) e soprattutto sarà poi necessario rispondere alle varie domande che farà mano a mano che cresce. Ed alle domande improvvisate non si può rispondere tentando di creare l'atteggiamento adatto, poiché non c'è il tempo ed il bambino comprende molto più delle parole la nostra vera e profonda convinzione ed il nostro stato d'animo. Quando il bambino ha due o tre anni è sufficiente dirgli, ad esempio, che mamma e papà non potevano avere dei bambini e che, sapendo che egli era solo in un asilo, sono andati a prenderlo e così sono diventati la sua mamma ed il suo papà e lui è diventato loro figlio.

«Se poi il bambino è stato adottato già grandicello, allora questa informazione ci sembra necessaria fin dai primi incontri.

«Quello che è importante ed essenziale è di fargli comprendere che i genitori adottivi sono sua madre e suo padre nel senso completo della parola e che egli fu generato da altre persone.

«A tempo opportuno gli si parlerà dei suoi genitori naturali e gli si spiegherà che questi non potendo dargli tutto l'affetto, tutta la protezione e tutte le cure che un bambino ha bisogno o perché troppo ammalati o perché troppo giovani o per altre ragioni, preferirono nel suo interesse affidarlo ad altre persone. I genitori naturali non dovranno essere denigrati né idealizzati. Ciò che fa soffrire il bambino quando sarà adolescente o adulto è il pensiero di essere stato rifiutato e respinto dai suoi genitori naturali. Gli adottanti devono porre ogni attenzione per evitare al bambino questa sofferenza. Non sta ad essi giudicare i genitori naturali ed in particolare la genitrice, tanto più che essi non conoscono le ragioni che la spinsero a separarsi dal bambino. Quale sollievo per il bambino, quale serenità sapere che tale azione fu compiuta nel suo interesse.

«Fattosi adulto, dovrà comprendere che come i suoi genitori naturali agirono nel suo interesse affinché crescesse circondato dall'affetto e dalla protezione di una vera famiglia, ora egli deve rispettare tale decisione e lasciarli in tranquillità ed evitare di turbare la loro attuale situazione.

«A questa informazione sono impegnati in egual misura i due coniugi che sceglieranno il tempo e la forma che ritengono più opportuni, badando solo a non dare all'informazione stessa alcun carattere di solennità o di fatto eccezionale, ma approfittando e seguendo la curiosità del bambino».

L'Anfaa aveva altresì provveduto ad acquistare in Belgio copie del disco Philips 45 giri, n. 4219778E "Dominique raconte sa belle histoire" in cui questa bambina di 3 anni e mezzo, adottata all'età di quindici giorni, parla della sua adozione.

Valutazione delle notizie

Una particolare attenzione era dedicata dall'Anfaa all'acquisizione e valutazione delle notizie pubblicate dai giornali e riviste in merito alla situazione dell'infanzia (12), in modo da poter intervenire per le necessarie precisazioni. Questa attività era (ed è) molto importante (cfr. l'allegato 3) poiché quasi sempre le precisazioni segnalate all'estensore dell'articolo evitano che questi riscriva le informazioni errate diffuse in precedenza.

Per una nuova legge sull'adozione

Fra le opposizioni incontrate dall'Anfaa vanno segnalate le resistenze di coloro che – come capita spesso quando si affrontano temi nuovi e difficili – ritenevano che si dovesse procedere in modo graduale; proponevano quindi che si continuasse a far riferimento agli allora vigenti istituti giuridici dell'adozione e dell'affiliazione, apportando solamente le modifiche da essi ritenute indispensabili.

Ai sostenitori di questa posizione i dirigenti dell'Anfaa avevano obiettato che le disposizioni di legge in vigore in materia di adozione e di affiliazione non tenevano in alcuna considerazione le esigenze dei bambini senza famiglia e che compito dell'associazione era quello di convincere l'opinione pubblica, la magistratura e gli enti (dirigenti e personale) di assistenza e quindi anche il Parlamento e il Governo sulla gravità della situazione esistente nel settore assistenziale e nel campo giuridico.

Inoltre l'Anfaa riteneva che, solo al momento della presentazione di un disegno di legge in materia di adozione e in occasione del relativo dibattito parlamentare, si dovevano prendere in considerazione le mediazioni necessarie, senza mai rinunciare al principio dell'interesse preminente dei fanciulli privi di sostegno morale e materiale da parte dei loro congiunti di origine.

Rifiutata l'ipotesi di modificare l'affiliazione

Per quanto riguarda l'affiliazione, la Presidente del Centro affidi e adozioni dell'Onmi (Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia) di Bologna, al quale facevano riferimento alcuni parlamentari, nonché un gruppo di magistrati minorili e di

operatori, riteneva che fossero sufficienti alcune modifiche alla normativa vigente, com'era stato proposto nella precedente legislatura dai deputati Andreucci e Salizzoni con il disegno di legge n. 4334 presentato il 6 dicembre 1962 (13).

Contro questa ipotesi il responsabile dell'Anfaa inviava in data 9 novembre 1963 al Presidente del succitato Centro una lettera in cui esprimeva pieno dissenso: *«Non riesco veramente a comprendere perché Lei voglia affermare la validità dell'affiliazione come concepita attualmente nel nostro ordinamento. Il fatto che con l'affiliazione possa ottenersi il cambiamento del cognome e risultare figlio, non significa assolutamente che i vincoli giuridici abbiano un qualsiasi carattere familiare (...). Con ciò non voglio affermare che l'affiliazione debba essere abolita: infatti essa serve a dare una parvenza di famiglia agli adulterini (14) ed inoltre può servire quale pre-adozione e per risolvere casi non altrimenti risolvibili. Ciò che temo nella Sua azione volta a modificarla è l'affermazione contenuta anche nella relazione introduttiva alla presentazione del progetto di legge che, con la semplicissima modifica di qualche articolo, risponderà pienamente ai bisogni ed ai diritti dei bambini senza famiglia. La invito a voler riflettere sulle tragiche conseguenze che potrebbe avere una affermazione di tal genere. Secondo il mio parere è invece necessaria un'azione concorde per ottenere un nuovo istituto giuridico sulla base della legittimazione francese e in secondo tempo esaminare la riforma dell'affiliazione per risolvere quei casi, in particolare di fanciulli già altini o non adottabili, che non potessero essere compresi nel primo progetto. Si raggiungerebbe così lo scopo di dare una vera famiglia a un gran numero di bambini e di dare una ragionevole sistemazione ai casi più difficili».*

Respinta la proposta di riformare l'allora vigente istituto giuridico dell'adozione

Mentre non erano insorte particolari difficoltà per far comprendere l'inadeguatezza delle modifiche proposte in merito all'affiliazione, molto influenti erano i gruppi (parlamentari, giuristi, magistrati, ecc.) che si opponevano alla richiesta dell'Anfaa, sostenuta anche dall'Unione per la promozione dei diritti del minore (15), circa la necessità di un nuovo istituto giuridico. In particolare gli oppositori si riferivano al disegno di legge n. 11, presentato al Senato il 15 giugno 1963 dai Senatori Giuliana Nenni (16), Tullia Romagnoli Caretoni, Lussu, Barbareschi, Alberti e Bonafini (17).

L'iniziativa dei parlamentari socialisti prevedeva: il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, la loro legittimazione mediante apposito provvedimento della Corte di appello e la loro adozione da parte di *«uno dei genitori, anche se vincolato da matrimonio, qualora venga riconosciuto dall'autorità giudiziaria competente che l'adozione conviene al figlio».*

Inoltre veniva stabilito che l'adozione di minori e di adulti era consentita alle *«persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto i 35 anni e che superano almeno di 18 anni l'età di coloro che intendono adottare»* (18). Inoltre era ammessa la possibilità, vietata dalle norme allora in vigore, di adozioni successive.

Come risulta evidente il succitato disegno di legge n. 11 aveva come riferimento primario l'adozione da parte dei genitori di figli nati fuori dal matrimonio. Negli altri casi gli adottanti (coniugi o persone singole) potevano adottare adulti o minori anche se circondati dall'affetto dei loro genitori.

Si trattava, dunque, di una posizione (centralità degli adottanti) nettamente diversa da quella sostenuta dall'Anfaa.

La dichiarazione di adottabilità: presupposto imprescindibile per adozioni corrette

Dalla partecipazione al convegno tenutosi a Lussemburgo dal 1° al 3 novembre 1963 sul tema "Prospettive cristiane dell'adozione" (19) e al seminario di studi sull'adozione svoltosi a Parigi dal 21 al 26 settembre 1964 a cura del Centro internazionale per l'infanzia (20), dalle pubblicazioni straniere e dei numerosi convegni e dibattiti svoltisi nel nostro Paese, nonché dagli articoli pubblicati su mezzi di informazione di massa e da riviste specializzate e dai frequenti confronti con le Associazioni di famiglie adottive del Belgio e della Francia e con dirigenti di organizzazioni sociali e personalità (medici, psicologi, giuristi, ecc.), l'impegno dell'Anfaa si era incentrato sulla ricerca di una soluzione giuridica, eticamente corretta, che consentisse effettivamente l'adozione dei minori senza famiglia e nello stesso tempo

evitasse la sottrazione dei fanciulli non solo dai loro genitori, ma anche dagli altri congiunti d'origine, con i quali avevano relazioni significative anche se inadeguate.

Dopo molteplici e spesso vivaci discussioni e scontri, l'Anfaa aveva proposto la creazione di uno specifico procedimento avanti al Tribunale per i minorenni con la piena partecipazione dei genitori del minore e dei congiunti che avevano avuto con lo stesso rapporti educativi/affettivi. Detto procedimento doveva avere lo scopo di accertare la privazione di assistenza morale e materiale del minore da parte dei genitori e dei parenti (21). Inoltre era stata ravvisata la necessità di prevedere la presentazione, da parte dei congiunti d'origine del minore, di ricorsi contro la dichiarazione dello stato di adottabilità pronunciata dal Tribunale per i minorenni (22).

Un altro aspetto assai importante riguardava le persone alle quali affidare i fanciulli dichiarati adottabili. Anche a questo riguardo l'Anfaa aveva avanzato proposte alternative rispetto alla normativa in vigore e ai disegni di legge presentati alla Camera e al Senato. Da un lato insisteva sull'opportunità che, nell'interesse dei minori, l'adozione venisse consentita esclusivamente ai coniugi (23) e d'altro lato, fatto molto innovativo, anch'esso individuato tenendo conto delle esigenze dei minori, l'Anfaa proponeva che la legge stabilisse non solo una differenza minima, ma anche una differenza massima di età fra il più anziano dei coniugi adottanti e il minore.

Allegato 1

LETTERA INVIATA DALL'ANFAA
IL 24 NOVEMBRE 1964 AD ANNA GAROFANO,
GIORNALISTA DE *L'ASTROLABIO*

Ho letto con vivo interesse l'articolo "Nato per sbaglio" e, pur comprendendo il buon sentimento che La spinge a ritenere saggio ed umano il progetto della ex deputata socialdemocratica Bianca Bianchi, mi permetto farLe presente alcune osservazioni.

Sono molte le persone che credono che la risoluzione del problema dell'infanzia abbandonata consista nel rendere obbligatorio il riconoscimento materno e, quando possibile, quello paterno.

Ora questa soluzione, a prima vista ottima, non è molto aderente alla realtà delle cose poiché non si può imporre ad una madre ed a un padre di amare il loro figliolo. Non sempre il legame biologico si trasforma in una simbiosi psicologica e affettiva, e può essere dannoso per il bambino, che fin dai primissimi mesi di vita ha bisogno di affetto e di protezione, obbligare una madre che non vuole provvedere al suo allevamento. Tant'è vero che in Italia il maggior numero di bambini in stato di abbandono ha genitori legittimi o sono stati riconosciuti e non è rappresentato dai figli di ignoti.

In quanti casi a mio avviso si subisce in pieno la tentazione di trasferire sugli altri i nostri personali principi morali e sociali e, a fin di bene, sovente si dimentica così che vi sono persone che non posseggono il sentimento materno o paterno, oppure non accettano il bambino.

L'infante, poi, essendo una persona umana, non può nemmeno essere trattato come uno strumento per la "redenzione" della madre, come molti sentimentalmente ne cullano la speranza.

A me sembra che ogni caso sia diverso dagli altri e che la premessa necessaria (consiglio per il riconoscimento o il non riconoscimento) sia lo studio della personalità dei genitori, i quali, se capaci di amore verso il bambino, devono naturalmente essere aiutati in modo concreto ed efficace.

Allegato 2

LETTERE SULLA MANCATA INFORMAZIONE
AL FIGLIO ADOTTIVO

1. Per il nostro silenzio a rivelare al ragazzo la verità della sua nascita è concorso soprattutto il carattere dello stesso che è di una sensibilità impressionante. Il nostro medico

ci ha consigliato la massima prudenza. Ora comprendiamo quanto sia necessaria una decisione in merito, anche perché non vorremmo che la rivelazione avvenisse dopo la nostra morte.

Milano, 7 ottobre 1964.

2. La bambina affidata alle nostre cure ha già 7 anni e frequenta la seconda elementare. Io l'ho vista crescere sotto i miei occhi dall'età di nove mesi. Fin d'allora mi preoccupavo del momento in cui la bambina doveva essere messa a parte della sua situazione. Questo momento vorrei in realtà che non venisse mai e per questo ne sto facendo una malattia. Potete ben capire dunque, quando ho appreso della vostra associazione, la gioia che ho provato.

Sono sicura che mi aiuterete, lo spero tanto e per questo prego tanto il Signore. Vi prego, sia io che mio marito non siamo in grado di affrontare la situazione. Siamo entrambi imbarazzatissimi e non sappiamo il modo come presentare la questione, perché intimoriti dagli errori che potremmo commettere. La bambina è troppo sensibile, troppo attaccata a noi e mai vorrei procurarle dolore di qualsiasi natura.

Foggia, 23 ottobre 1964.

3. Leggendo l'opuscolo: "Voglio adottare un bambino" (*) precisamente a pagina 7 paragrafo 6, ho letto: "Non criticate mai i suoi genitori naturali", ecc., ecc. Sono d'accordissima su questo. Infatti, non si deve mai criticare nessuno, perché mancano sempre i dati di ogni probabile colpa d'altri. Inoltre, per un più elementare senso cristiano, non bisogna mai giudicare nessuno; solo Dio è Giudice di noi tutti. Però, al bambino adottivo non bisogna fare nemmeno un quadro pietoso dei suoi genitori naturali, come lo stesso paragrafo 6 del succitato volumetto prosegue: «*Vi sono persone che, per condizioni di vita particolarmente sfortunate, non possono avere una casa, allevare i propri figli e procurare loro quanto è necessario alla loro sicurezza*». Io penso che questo linguaggio susciti nel bambino un sentimento di commozione e di ansiosa ricerca per i suoi genitori tanto sfortunati e chissà se non di risentito confronto con quelli adottivi.

Sono felicissima per la vocazione alla maternità cui il Signore mi ha chiamata; essere madre di una creatura abbandonata e crescerla per il Suo Amore, per me è una grande gioia. Tuttavia, non nascondo che penso con terrore al momento in cui si presenterà la necessità di rivelarle tutta la sua vera posizione nel mondo, ma, in questi casi, poterla nascondere, quanto sarebbe di guadagnato!

Si consiglia di rivelare al bambino nei suoi primi anni di vita, la verità. Ma quando il bambino non è in grado di valutare quello che gli si dice, a che vale dire questa verità? A ciò si potrebbe obiettare: che il bambino, facendosi grande, quando potrà essere in grado di vagliare la verità in tutta la sua portata, penserà che la mamma non lo ha ingannato. Però, fin al momento in cui non ha capito quello che gli si diceva, il bambino sarà rimasto in una posizione passiva, stante l'inizio del trauma al momento in cui egli è in grado di capire fino in fondo la verità. Comunque, non voglio drammatizzare sin da adesso ed ho fiducia che la Provvidenza non abbandona mai chi solo per Suo Amore ha intrapreso dei compiti così delicati.

Bari, 22 ottobre 1965.

4. Avendo letto sulla rivista "Oggi" una corrispondenza del redattore nella quale si parla di alcuni scritti, relativi al modo di comunicare al bambino la sua delicata situazione di figlio adottivo, mi permetto di richiedere l'invio di tali dissertazioni che spero possano aiutare in questo penoso dovere.

Il bambino ha ora tre anni ed è con noi dall'età di sei mesi per cui ritengo di informarlo presto e con gradualità e pertanto mi preoccupo fin da ora del modo migliore e nel momento più propizio.

Lucca, 15 novembre 1965.

Allegato 3

LETTERA INVIATA IL 21 APRILE 1965
DALL'ANFAA AD UNA NOTA GIORNALISTA
E PER CONOSCENZA AL DIRETTORE DI EPOCA

Gentile Signora,

su *Epoca* dell'11 aprile u.s. ho avuto la sgradita sorpresa di constatare che il Suo articolo "Gli orfani dei vivi" contiene un numero notevole di errori ed anche, purtroppo, notizie non vere che possono arrecare grave turbamento ai figli e ai genitori adottivi:

1. innanzitutto ha confuso i due termini di illegittimi e di abbandonati. Ad esempio i figli di persone non coniugate che vivono more uxorio sono illegittimi e se sono, come sovente avviene, circondati dall'affetto dei loro genitori, non avvertono alcun desiderio di vivere insieme ad una mamma e a un papà, visto che già li hanno. Per contro vi sono moltissimi figli legittimi in stato di completo abbandono (vedere le prime due colonne dell'articolo);

2. Lei afferma «*nel nostro Paese avvengono 4.000 adozioni all'anno*». In verità esse sono state (dati tratti dall'*Annuario di statistiche giudiziarie*) 2.793 nel 1959; 2.657 nel 1960; 2.648 nel 1961 di cui rispettivamente 2.151, 1.977, 1.875 riguardavano minorenni;

3. Lei afferma che i brefotrofi attuali sono luoghi che la comunità ha predisposto secondo i più moderni criteri pedagogici e igienici. Scusi, ma quanti e quali brefotrofi ha Lei visitato? Gradirei conoscerne indirizzi e metodi;

4. a pagina 94 (inizio) Lei scrive: «*Il marito deve avere almeno cinquant'anni, la moglie almeno quaranta. In caso di accertata impossibilità della coppia a mettere al mondo dei figli, il limite può essere abbonato di anni 10*». L'articolo 291 del Codice civile precisa invece che «*l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto i 50 anni*» e che «*quando eccezionali circostanze lo consigliano la Corte di appello può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno la età di anni quaranta*»;

5. la legge di cui Lei parla a pagina 94 inizio della 4ª colonna si riferisce all'affiliazione (cioè all'attuale 2º comma dell'articolo 411 del Codice civile) e non all'adozione. Se interviene il riconoscimento o anche la legittimazione dopo l'adozione la patria potestà rimane sempre all'adottante. Pensi a quante ansie può aver creato!;

6. le affermazioni del prof. A. sono un po' campate in aria. Sarebbe utile che il prof. A. dicesse (ad una mia lettera riportata da *Settimana Radio Tv* del 9 novembre 1963 deve ancora rispondere) perché gli adottati vanno a cercare la "vera" madre. Non sarà forse perché sono stati informati della loro situazione di figli adottivi tardi e male?;

7. informare un bambino secondo il Suo consiglio: «*Noi non siamo il tuo vero babbo e la tua vera mamma*» è non solo dannoso per il bambino, ma profondamente contrario alla genuina essenza dell'adozione. Secondo me adottare vuol dire «*diventare la vera madre o il vero padre di un bambino da altri generato*». Altrimenti non avrebbe alcun senso la proposta di legge presentata dall'On. Maria Pia Dal Canton sulla "legittimazione per adozione";

8. Lei afferma che con l'affiliazione l'affiliato «*non prende il nome del padre*». Invece in virtù dell'articolo 408 del Codice civile, della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, modificata parzialmente dalla legge 3 febbraio 1963, n. 51, l'affiliato figlio naturale non riconosciuto o riconosciuto da un genitore assume il solo cognome dell'affiliante; se riconosciuto dai due genitori naturali o se legittimo, aggiunge a quello d'origine il cognome dell'affiliante, beninteso se l'affiliante ne fa richiesta;

9. in base a quanto già rilevato nel punto 5 non è assolutamente vero che «*se i genitori naturali lo richiedono (richiedono cioè l'affiliato) dovrà abbandonare la famiglia che si è sostituita a loro*» (pag. 95 colonna 2ª in fondo);

10. sarebbe stato necessario riportare nel quadro riassuntivo anche il 2º comma dell'articolo 291 (vedasi punto 4). L'elencazione è già stata abbastanza lunga e non voglio troppo infierire. Però mi sembra che su problemi così delicati il giornalista dovrebbe maggiormente documentarsi, specie quando scrive su riviste a larga diffusione.

(1) Cfr. Francesco Santanera, "La situazione dell'assistenza negli anni '60: 50mila enti e 300mila minori ricoverati negli istituti", *Prospettive assistenziali*, n. 163, 2008.

(2) Cfr. Francesco Santanera, "L'assistenza ai minori negli anni '60: dalla priorità del ricovero in istituto alla promozione del diritto alla famiglia", *Ibidem*, n. 164, 2008.

(3) Come ho segnalato nel precedente articolo, oltre a coloro che ritenevano che le problematiche relative ai bambini senza famiglia potevano essere risolte con l'attribuzione dei cognomi depositati in una apposita "banca" da persone disponibili, specie se famose (cfr. Amilcare Cicotero, *Gli illegittimi. Aspetti sociali, giuridici assistenziali del problema dei figli illegittimi*, Utet), vi era anche chi nel 1965 aveva fondato l'Ami (Associazione madrine d'Italia) con il compito di «fare da madrina o da padrino a bimbi abbandonati, orfani o con genitori indigenti per malattie». Il bambino «rimane ove è ospitato ma sarà assistito dalla madrina o dal padrino i quali, nei limiti del possibile, potranno allietarlo ed osservarne le sue tendenze». Era inoltre previsto che «il rapporto fra il bimbo e la madrina o padrino non ha nessun valore giuridico od impegno economico e non obbliga né l'affiliazione né l'adozione». Vi erano anche organizzazioni, ad esempio la Fondazione Macchi (opera speciale della S. Vincenzo di Milano), che erogavano premi e sussidi alle «famiglie di buona condotta aventi a carico figli altrui».

Erano inoltre presenti iniziative, come quelle intraprese dall'On. Bianca Bianchi, volte a rendere obbligatorio il riconoscimento materno dei propri nati (cfr. l'allegato 1). Su una posizione molto vicina a quella succitata si poneva il Villaggio della madre e del fanciullo di Milano, il cui statuto stabiliva che lo scopo dell'ente era quello di «integrare l'assistenza alla maternità e all'infanzia, offrendo alle gestanti e alle madri, coniugate e nubili, un'ospitalità ispirata ai seguenti criteri di massima: (...) la madre deve convivere con la propria creatura (...); le gestanti vengono accolte preferibilmente nei primi tre mesi della gravidanza e devono vivere coi bimbi».

(4) Per poter attivare un'azione veramente promozionale e quindi senza condizionamenti da parte delle istituzioni, l'Anfaa aveva stabilito di non svolgere alcuna attività di natura gestionale. All'esclusivo scopo di facilitare i soci, l'avv. Bianca Guidetti Serra, vice-presidente dell'Anfaa, curava le pratiche di adozione con il solo rimborso delle spese vive sostenute.

(5) Il libro di John Bowlby, *Cure materne e igiene mentale del fanciullo*, era stato pubblicato dall'Editrice universitaria di Firenze nel 1957.

(6) La tabella era stata ripresa dall'Anfaa dal sopra citato libro del Bowlby e ampiamente diffusa.

(7) Anche attualmente sono purtroppo numerosi gli esperti che non assumono iniziative informative e operative contrastanti con le linee di intervento delle istituzioni. Si veda, ad esempio, la questione del diritto alle cure sanitarie e socio-sanitarie degli anziani malati cronici non autosufficienti.

(8) Se possibile, nella programmazione di attività volte alla promozione di diritti dei soggetti deboli, occorre individuare iniziative "apri pista" che consentano alle organizzazioni di base di superare le opposizioni fraposte dalle istituzioni.

(9) A conferma dell'intensa attività svolta dall'Anfaa, si segnala che dalla sua costituzione (11 dicembre 1962) al 28 febbraio 1965 le lettere inviate erano state 1.874, quelle ricevute 1.583, mentre ammontavano a 6.724 i libri, gli opuscoli ed i ciclostilati spediti. Da notare che in quel periodo l'unico strumento praticabile per la riproduzione di documenti era il ciclostile.

(10) Consistenti erano le iscrizioni all'Anfaa di persone che ne appoggiavano le linee di intervento. Si erano anche costituite alcune sezioni locali, ad esempio quelle di Brescia, Como, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Perugia, Roma, Udine, Venezia e Verona. Di particolare rilievo erano state le adesioni dell'Ufficio distrettuale di servizio sociale minorenni di Torino e della Scuola per la formazione del personale per la rieducazione dei minorenni del Ministero di grazia e giustizia.

(11) Da notare che al fine di evitare che i vicini di casa venissero a conoscenza dell'avvenuto inserimento adottivo, e quindi potessero informare il bambino, vi erano persone che appena lo avevano accolto, si trasferivano in un'altra abitazione e spesso in un'altra città. Pertanto, all'inizio della propria attività, per la corrispondenza con i soci, l'Anfaa non utilizzava buste intestate.

(12) Molto utile era stato (ed è) l'abbonamento all'*Eco della Stampa*, l'agenzia che legge e ritaglia articoli e notizie da giornali e riviste.

(13) La proposta di legge n. 4334 prevedeva solamente le seguenti modifiche: la riduzione da tre a un anno del periodo di affidamento necessario per ottenere l'affiliazione e l'impossibilità di estinguere il rapporto di affiliazione prima del compimento del 18° anno di età dell'affidato. Per quanto concerne le norme allora vigenti in materia di affiliazione, si veda il precedente mio articolo, pubblicato sul n. 164 di questa rivista.

(14) I bambini nati al di fuori del matrimonio da genitori coniugati erano definiti "adulterini" e non potevano essere riconosciuti. Vi erano però tribunali che accoglievano le istanze del genitore rivolte ad ottenere l'affiliazione del figlio con la possibilità che ne assumesse il cognome. Ottenuta l'affiliazione il genitore affiliante esercitava la patria potestà sul figlio.

(15) L'Unione per la promozione dei diritti del minore, costituita nel 1965, è attualmente denominata Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale.

(16) Giuliana Nenni era la figlia di Pietro Nenni, che, in quel periodo era Vice Presidente del Consiglio dei Ministri.

(17) Il disegno di legge n. 11 era stato presentato nella legislatura precedente in data 28 gennaio 1961 con il n. 1406.

(18) La legge allora vigente consentiva l'adozione alle persone prive di discendenti che avessero compiuto i 50 anni, riducibili a 40 in casi eccezionali (ad esempio per comprovata sterilità o impotenza).

(19) Il convegno era stato organizzato dall'Ufficio internazionale cattolico per l'infanzia di Parigi. Il Vaticano era rappresentato da Mons. Angelo Pedroni, Osservatore permanente presso l'Unesco. L'Anfaa aveva raccolto in un opuscolo (ampiamente diffuso) le relazioni dei quattro gruppi di lavoro: lo sviluppo delle legislazioni in materia di adozione e le esigenze del diritto naturale; i problemi sociali concernenti i bambini privi del loro nucleo familiare naturale; i problemi educativi posti dall'adozione; i problemi internazionali e interconfessionali posti dall'adozione.

(20) La partecipazione al seminario aveva anche consentito al presidente dell'Anfaa di conoscere e apprezzare le competenze del dottor Michel Soulé e dei suoi collaboratori.

(21) Nella legislazione francese è stata inserita la dichiarazione "di abbandono" prima dell'approvazione della nostra legge 431/1967. Come risulta dalla lettera inviata il 16 novembre 1965 dall'Anfaa all'On. Franco Zappa, Presidente della Commissione giustizia della Camera dei Deputati, l'esigenza di detta dichiarazione era stata segnalata dall'Anfaa al Governo francese tramite l'Associazione francese delle famiglie adottive.

(22) Come è stato precisato nell'allegato al n. 2, 1967 di *Attualità e notizie* dell'Unione italiana per la promozione dei diritti dei minori (ora Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale) «*la privazione di assistenza materiale si verifica quando viene a mancare un insieme di prestazioni, fornite direttamente dai genitori o dai parenti, che assicurino al bambino il soddisfacimento delle sue esigenze di alimentazione, di abitazione, di abbigliamento, di igiene e gli altri mezzi necessari al suo normale sviluppo. Esiste pertanto privazione di assistenza materiale quando le prestazioni di cui sopra sono fornite da enti assistenziali anche con un contributo parziale dei genitori o parenti*». Invece «*la privazione di assistenza morale si verifica quando viene a mancare quell'insieme di cure affettive ed educative, fornite anche in questo caso direttamente dai genitori o dai parenti, che assicurino il normale sviluppo della personalità del bambino ed il suo inserimento familiare e sociale. Ne deriva quindi, ad esempio, che sporadiche visite o richieste di informazioni non modificano la situazione di privazione di assistenza morale*».

(23) Si ricorda che solo ai figli dei coniugi la legge italiana riconosceva e tuttora riconosce i rapporti collaterali di parentela. Pertanto i figli di conviventi o di persone singole non hanno né fratelli (nemmeno se nati dagli stessi genitori), né zii e cugini. Secondo l'ex Ministro della famiglia Rosy Bindi (cfr. la pag. 23 del volume *La famiglia*, edito da La Scuola di Brescia) i nati fuori dal matrimonio non hanno nemmeno i nonni.

(*) Si tratta dell'opuscolo "Voglio adottare un bambino" predisposto dalla Sezione lombarda della Lega italiana per l'igiene mentale e dall'Associazione nazionale famiglie adottive e affilianti di cui erano state stampate nella tipografia del Centro di lavoro protetto maschile della Provincia di Torino diverse edizioni (la prima nel 1963) per alcune migliaia di copie. Altri opuscoli con identici contenuti erano stati stampati a cura della Provincia di Novara e Vercelli.